

# TI\_GERICHTE 52.2008.271 vom 27. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2008.271](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.271)

FR: TI\_GERICHTE 52.2008.271 du 27 octobre 2008

IT: TI\_GERICHTE 52.2008.271 del 27 ottobre 2008

## Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS

## Erwägungen

### E. 1

era stato avvertito delle condizioni che doveva adempiere per poter conservare il permesso, sottoscrivendo quanto segue: "La persona straniera dichiara di essere a conoscenza che dal momento in cui la garanzia sottoscritta venisse meno e non potrà più dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti, se dovesse chiedere prestazioni alla pubblica assistenza o sollecitare un contributo alle prestazioni complementari, il permesso di soggiorno in Svizzera potrà essere revocato (art. 23 OLCP)". Dal canto suo, sua madre A\_\_\_\_\_, fornendo le garanzie necessarie al sostentamento del figlio, aveva dichiarato: "Prendo atto che un permesso di soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera può essere concesso e mantenuto se la persona straniera dispone di mezzi finanziari sufficienti i quali devono corrispondere ad un importo superiore a quello che in Svizzera dà diritto a percepire le prestazioni complementari (art. 24 Allegato I e art. 16 OLCP)". A torto quindi l'insorgente sostiene che il fatto di percepire delle prestazioni complementari dall'AI non possa comportare la perdita del permesso ottenuto sulla base degli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP. Ne discende che egli non può pretendere di conservare, sulla base dell'ALC, il permesso rilasciatogli a suo tempo. 3. 3.1. Occorre ora esaminare se il ricorrente possa ottenere il rinnovo della propria autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta la cifra 2 di tale disposizione se tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Sapere quindi se un permesso di soggiorno vada rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se, nel caso concreto, se vi è il rischio che il ricorrente, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali. È anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se egli possa tornare a vivere in Italia, ossia se in tale paese risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di lui, accogliendolo presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii). 3.2. Come rilevato in precedenza, RI 1 non dispone di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera e deve pertanto fare capo a una garanzia finanziaria dei propri familiari oppure alla prestazione complementare alla sua rendita AI. In caso contrario, egli sarebbe con tutta evidenza a carico dell'assistenza

pubblica. D'altra parte però, appare dubbio che le attuali condizioni personali e di salute dell'insorgente permettano di allontanarlo dalla Svizzera, tenuto conto in particolare del legame con la madre definito come "simbiotico" dalla psichiatra presso cui egli è attualmente in cura, anche se non è dato di saperne di più in merito. Inoltre, dall'inserito di causa, non emerge se vi siano altri parenti che possano occuparsi di lui in Italia, accogliendolo o trovando una struttura adatta alle sue necessità, e se la sua separazione dalla madre possa compromettere ulteriormente il suo già fragile equilibrio psichico.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non si può in ogni caso pretendere che il ricorrente si trasferisca presso la sorella \_\_\_\_\_ (1975), dato che la medesima soffre di analoghi problemi psichici. 4. In siffatte circostanze, bisogna concludere che le prove agli atti si rivelano insufficienti per potersi pronunciare nel merito della vertenza dal profilo dell'art. 8 CEDU. Gli atti vanno pertanto rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie, tenendo segnatamente conto, da una parte, dell'evoluzione della malattia di cui soffre RI 1 e il suo rapporto con la madre, e, dall'altra, del fatto di sapere se in Italia vi siano parenti che possano eventualmente occuparsi di lui, senza che venga compromesso il suo equilibrio psichico. 5. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, in quanto assistito da un consulente giuridico agente a titolo professionale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1 la risoluzione 2 luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.